

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2018, n. 62-7801

Linee di indirizzo in merito al reclutamento del personale dei Centri per l'impiego e al riparto delle risorse finanziarie connesse.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e degli Assessori Pentenero, Ferraris:

Premesso che:

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all'art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;

l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015, richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni, prevedendo, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali;

in coerenza con quanto sopra all'art. 1 comma 427 della Legge 190/2015 si è disposta la possibilità che il personale provinciale, in attesa della conclusione del processo di riordino delle funzioni, rimanesse in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento;

l'art. 16 della LR 23/2015 e gli artt. 56 e 57 della LR 26/2015 hanno dettato disposizioni per la gestione di tale periodo transitorio in attesa che la Legge nazionale disponesse l'assetto definitivo dei servizi in oggetto e del relativo personale;

la convenzione tra il Ministero e la Regione Piemonte, sottoscritta in data 10.12.2015 ha approvato lo schema di convenzione finalizzata a regolare i rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla gestione della fase transitoria, per il biennio 2015-2016;

con DGR n. 2-2781 del 30.12.2015, è stato approvato lo schema di convenzione per l'anno 2016 per l'assegnazione temporanea del personale provinciale dei Centri per l'impiego all'Agenzia Piemonte lavoro;

con D.G.R. 51-4525 e con DGR n. 50-4524 del 29.12.2016, rispettivamente sono stati approvati lo schema di convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 dell'assegnazione temporanea del personale provinciale dei Centri per l'impiego all'Agenzia Piemonte lavoro regolandone i relativi rapporti giuridici e recepito il "Rinnovo dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017", siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;

con D.G.R. n. 39-5675 del 25.09.2017 è stato approvato, in attuazione dell'Accordo Quadro del 22/12/2016, lo schema per il rinnovo della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro anno 2017, anche dal punto di vista finanziario confermando la ripartizione già in atto;

l'art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", stabilisce che allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e che le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794;

l'art. 1, co. 795, l. 205/2017 stabilisce che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni;

l'art. 1, co. 799, l. 205/2017 sancisce che le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata;

lo schema tipo di convenzione è stato approvato in sede di conferenza unificata in data 15.02.2018 e l'art. 5 prevede che "la Regione può sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o integrare-prorogare le convenzioni già in essere, con la Provincia/Città Metropolitana per garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento";

con D.G.R. n. 16-6740 del 13 aprile 2018, sono stati inoltre approvati:

- "lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 30 giugno 2018, ai sensi della L. 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- "l'Addendum alla convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 30 giugno 2018 ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205" quale parte integrante e sostanziale della medesima convenzione, per il proseguimento nella gestione del rapporto di lavoro del personale in servizio presso i Centri per l'impiego secondo le modalità previste nelle disposizioni contenute dall'art. 2 all'art. 28 della convenzione approvata con D.G.R. n. 51-4525 del 29 dicembre 2016.

La Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi hanno approvato e sottoscritto la suddetta convenzione e il correlato addendum.

Preso atto che:

in sede di Osservatorio regionale ex l. 56/2014, nella seduta del 28 maggio 2018 a seguito della stipula di appositi accordi sindacali, si è condivisa la modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2008, approvata successivamente con Legge Regionale n. 7 del 29 giugno 2018 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di bilancio e di previsione finanziaria 2018-2020";

la citata legge regionale n. 7/2018, nel riscrivere l'art. 8 della L.R. 34/2008, ha dettato una nuova disciplina dell'organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro, nonché del processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei CPI trasferiti dalle province e città metropolitane di Torino alla Regione e all'agenzia. Il novellato articolo 8 dispone:

...omissis...

3. Al fine di consentire un'adequata gestione dell'opzione relativa all'Ente di inquadramento per i dipendenti trasferiti, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità

dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Sino al 31 ottobre 2018 le province e la Città metropolitana di Torino assicurano il regolare funzionamento del servizio garantendo le risorse strumentali necessarie, anche al fine della sicurezza degli immobili. I beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi connessi alle risorse da trasferire sono definiti da specifici accordi, previa ricognizione da parte degli enti titolari degli stessi.

5. La Regione assicura il trasferimento alla Città metropolitana di Torino e alle province piemontesi delle risorse occorrenti alla corresponsione della retribuzione e degli oneri connessi al personale dei Centri per l'impiego e delle relative spese di funzionamento per tutto il periodo di transizione, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, previa iscrizione nel bilancio regionale delle somme di cui all'articolo 1, commi 794, 797 e 807 della legge 205/2017”.

Con D.G.R. del 20 luglio 2018, n. 21-7246 si è ritenuto di approvare lo schema tipo di convenzione per la prosecuzione della gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego fino al 31.10.2018 ai sensi della L.R. 7/2018, dando mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale, o suo vicario competente per materia, di sottoscrivere le convenzioni con i singoli enti nonché con l'Agenzia Piemonte Lavoro e di autorizzare il medesimo a sottoscrivere eventuali modifiche tecniche parziali su aspetti circoscritti e non sostanziali della convenzione tipo.

Considerato che l'art. 11 della citata LR 7/2018 stabilisce che “Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, quantificabili in euro 20.349.797,00”;

Preso atto altresì che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 7148 del 11 luglio 2018 ha comunicato che sono state trasferite alla Regione Piemonte le sopracitate risorse statali, pari a Euro 19.370.205,00 per il personale a tempo indeterminato, pari a Euro 979.592,00 per il personale a tempo determinato, come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018 con numero 1-1575.

Considerato inoltre che:

- la citata LR n. 7/2018, nel modificare l'art. 8 della L.R. 34/2008, rubricato “organizzazione dell'Agenzia”, ha stabilito che “L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale”.

Rilevato che:

- dalla disposizione emerge chiaramente che l'Agenzia adotta un proprio piano triennale dei fabbisogni da attuarsi nel rispetto del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale;
- la gestione del personale avviene, oltre che nel rispetto dei limiti di spesa, anche nel rispetto della capacità assunzionale (il cosiddetto turn-over);
- la Giunta regionale definisce la dotazione organica di APL a valle dell'elaborazione da parte dell'agenzia del Piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001.

Ritenuto pertanto, quale indispensabile elemento propedeutico all'elaborazione del documento di programmazione dei fabbisogni di personale di APL, l'individuazione da parte della Giunta regionale dei limiti di spesa in materia di personale, affinché l'Agenzia possa esperire la propria autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria.

L'analisi e quindi l'autorizzazione che la Giunta intende fornire ad APL con il presente provvedimento, ricomprende tutte e quattro le classiche fasi di gestione del personale ed in modo particolare:

1. il contenimento delle spese di personale in valore assoluto di cui al comma 557 e 557 quater della legge 296/2006;
2. le limitazioni in materia di lavoro flessibile di cui all'articolo 9 comma 28 del decreto legge 78/2010;
3. le regole sulla capacità assunzionale e sul turn-over;
4. la costituzione del fondo risorse decentrate e le relative limitazioni.

1. Contenimento delle spese di personale.

Per le Regioni – e quindi per APL, ente strumentale di Regione Piemonte, - l'indicatore di spesa potenziale massima per il personale è costituito dal limite dato dalla media della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 (art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006).

La peculiare storia organizzativa e gestionale di APL, che negli anni 2011, 2012 e 2013, contava solo 31 unità, impone una quantificazione diversa, ma altrettanto certa ed oggettiva e ugualmente rispettosa del criterio di contenimento della spesa di personale.

Tale quantificazione, deve combinare il limite dato dalla spesa media del triennio 2011-2013 di APL con il limite desumibile dall'entità dei trasferimenti statali a copertura del costo del personale dei Centri per l'impiego di cui all'art. 1, comma 795 della legge 205/2007 e previsti dal Decreto interministeriale 15 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018 con il numero 1-1575, per un importo complessivo di Euro 20.349.796,80 di cui Euro 19.370.205,00 a copertura del personale a tempo indeterminato (art. 1, comma 794 della L. 205/2017) ed Euro 979.591,80 a copertura del personale a tempo determinato (art. 1, comma 797 della L. 205/2017).

A ciò si aggiunga che al comma 793 dell'art. 1 della citata legge di stabilità per l'anno 2018 viene precisato che *“Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794”*.

Nello specifico, stante il quadro normativo sopra delineato e fatte salve successive rideterminazioni si ritiene, di poter attestare la spesa per il personale afferente alla funzione “Sistema dei servizi pubblici per l'impiego” (personale APL e CPI) nel limite dei seguenti importi:

- A. Trasferimenti statali per i tempi indeterminati, pari ad Euro 19.370.205,00
- B. Trasferimenti statali per i tempi determinati, pari ad Euro 979.591,80

C. Risorse regionali stanziare nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00;

D. Risorse dell'Agenzia a copertura della spesa di personale in servizio al 1.1.2018, pari ad Euro 1.700.800,00

L'importo così quantificato ammonta ad Euro 25.665.228,80.

Tale importo, su base annua, costituisce quindi il riferimento quale limite di spesa per il personale dei CPI e di APL.

Nello specifico, stante la facoltà di opzione concessa con LR 7/2018 al personale dei CPI di essere trasferito alternativamente nel ruolo dell'Agenzia o della Regione, l'Agenzia potrà programmare le proprie assunzioni avendo come limite effettivo di spesa la differenza fra le somme disponibili a copertura della spesa di personale dei CPI nel suo complesso (trasferimenti statali e risorse regionali, pari ad Euro 23.964.429) e il costo effettivo del personale trasferito in servizio al 31.10.2018 (costo del trattamento economico tabellare ed accessorio perequato, stimato ad oggi pari ad Euro 21.487.779,46).

Tale differenza ammonta ad Euro 1.402.260,56.

Inoltre, di anno in anno, con verifica al 31 dicembre dell'anno precedente, la Regione trasferirà ad APL, relativamente ai dipendenti che hanno optato per il ruolo della Regione e che sono cessati nel corso dell'esercizio, il relativo costo del trattamento economico. Tale quota verrà utilizzata da APL per la loro sostituzione sulla base degli specifici piani triennali dei fabbisogni. L'importo che Regione trasferirà dovrà comprendere, oltre al costo dello stipendio tabellare, anche il trattamento accessorio teorico, così come computato al momento del primo inquadramento in Regione. Entro tale limite, quindi, APL potrà effettuare la programmazione di nuove assunzioni nell'ambito dei futuri piani triennali dei fabbisogni.

In sintesi, i flussi finanziari che la Regione garantisce annualmente all'Agenzia Piemonte Lavoro, nel contesto delle risorse su indicate, a copertura delle spese per il funzionamento dei Servizi per l'impiego vengono così riassunti:

Spese per il personale

- L'importo necessario a coprire il costo del trattamento economico (tabellare ed accessorio) del personale dei CPI in organico nell'Agenzia;
- L'importo da quantificarsi di volta in volta, pari al costo del trattamento economico (tabellare ed accessorio) dei dipendenti cessati dai ruoli regionali, affinché APL possa provvedere alla loro sostituzione;
- L'importo, che verrà quantificato con successivo provvedimento, pari al costo delle posizioni organizzative necessarie a garantire l'implementazione del modello organizzativo disegnato da APL all'interno del documento "Piano performance 2018-2020", approvato con determinazione direttoriale n. 336 del 29.06.2018, nonché nel Piano di attività 2018, su cui la commissione regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 3.10.2018;

Spese di funzionamento

- a. L'importo di Euro 3.385.368,00, già iscritta al bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

2. Limitazioni in materia di lavoro flessibile.

In assenza di un parametro di riferimento ante trasferimento di funzioni ad APL, si ritiene di individuare il limite di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 proporzionando la quantificazione del costo del personale a tempo determinato pari ad Euro 979.592 rispetto ai dipendenti che hanno optato per APL o che sono transitati nei ruoli della regione ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 7/2018.

Ne risulta una somma pari a Euro 153.900,96 che, su base annua, costituirà, quindi, da ora in poi il limite di spesa di lavoro flessibile che APL dovrà rispettare ai fini del rispetto dell'art. 9 comma 28 della d.l. 78/2010. Entro tale limite, quindi, APL potrà effettuare la programmazione dei piani triennali dei fabbisogni.

Tale importo potrà aumentare proporzionalmente al personale regionale cessato e successivamente sostituito da APL.

3. Capacità assunzionale.

Come è noto il legislatore oltre a porre limiti di spesa impone anche alle amministrazioni regionali dei limiti assunzionali che si basano sulle cessazioni avvenute negli anni precedenti.

Al fine di dotare APL di autonomia nelle scelte organizzative e assunzionali per la gestione delle risorse umane e alla luce di quanto previsto all'art. 8 comma 1 della LR 7/2018, fermo restando, comunque, il rispetto del limite di spesa di personale così come quantificato poco sopra al punto 1, si autorizza APL ad assumere personale a tempo indeterminato nei seguenti contingenti:

- Percentuale di turn-over vigente come indicata tempo per tempo dal legislatore che APL applicherà rispetto alla spesa dei dipendenti cessati nell'anno precedente che fanno capo direttamente ai lavoratori inseriti nei ruoli e dotazione organica di APL;
- Percentuale di turn-over vigente come indicata tempo per tempo dal legislatore che APL applicherà rispetto alla spesa dei dipendenti cessati nell'anno precedente che hanno optato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 7 del 29.06.2018 di entrare nei ruoli della Regione.

Rimane imprescindibile l'autonoma facoltà di APL di assumere per mobilità da considerarsi "neutra" ai sensi dell'art. 1 comma 47 della legge finanziaria del 2005.

4. La costituzione del fondo risorse decentrate e le limitazioni al salario accessorio.

L'art. 1, comma 799 della Legge n. 205/2017 dispone che *"Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio"*.

L'articolo 67, comma 1 lett. e) del CCNL enti locali del 21.05.2018, nel disciplinare la costituzione dei fondi per le risorse decentrate, prevede che l'importo unico consolidato delle risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, venga incrementato *"...degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito del trasferimento del personale"*, citando espressamente i commi dal 793 all'800 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2018 (legge 205/2017).

L'articolo 67, comma 3 lett. k) del CCNL enti locali del 21.05.2018 prevede altresì che nella fattispecie di un trasferimento in corso d'anno le risorse di adeguamento dei fondi vengano iscritte nella parte variabile del fondo, per poi essere inserite in quella stabile nell'anno successivo.

Stante il quadro normativo sopra delineato si precisa quanto segue:

a. La Regione e APL si impegnano a verificare costantemente il corretto utilizzo del fondo. A tal fine verranno proposti appositi tavoli di confronto tenendo conto, sia di quanto previsto al comma 4 e seguenti dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, sia delle disposizioni dettate nella legge di stabilità 2018 che, nel prevedere la parificazione del trattamento economico (fondamentale ed accessorio) del personale trasferito a quello dell'ente di destinazione, dispongono l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, in deroga al limite di cui al comma 1 dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017.

b. Nello specifico la perequazione verrà effettuata raffrontando la media del salario accessorio percepita dai dipendenti regionali con la media del salario accessorio percepita dai dipendenti delle sette province piemontesi e della città metropolitana di Torino. La differenza fra i due importi – dedotta la somma da stanziare a bilancio per coprire il costo delle posizioni organizzative necessarie ad implementare il modello organizzativo di APL – costituirà la quota procapite per definire l'incremento del *costituendo* fondo per le risorse decentrate (importo unico consolidato). I predetti importi saranno calcolati avendo come riferimento i dati emergenti dalla Contrattazione decentrata anno 2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

1. Di approvare i criteri di calcolo dei limiti in materia di personale per la funzione servizi per l'impiego ed APL sopra delineati, fatte salve successive rideterminazioni alla luce del consolidamento della spesa del personale trasferito a seguito perfezionamento dei fondi salario accessorio e di eventuali indirizzi delle autorità centrali anche in ordine alle Linee di indirizzo di cui al Decreto 8/5/2018.

2. Di autorizzare APL, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e delle Linee di indirizzo approvate con Decreto 8/5/2018, a programmare i piani triennali dei fabbisogni nel rispetto delle sopra identificate regole e limitazioni ed in particolare nel limite effettivo di spesa ora definibile in prima istanza pari a Euro 1.402.260,56 su base annua.

3. Di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento, all'approvazione della dotazione organica scaturente dal Piano dei Fabbisogni 2018-2020 approvato dall'Agenzia.

4. Di autorizzare l'Agenzia alla costituzione di uno stanziamento di bilancio, a valere sulle risorse trasferite, per l'implementazione di un budget per finanziare un numero di posizioni organizzative congruo all'implementazione del modello organizzativo delineato da APL all'interno del proprio Piano delle performance 2018-2020 approvato con determinazione direttoriale n. 336 del 29.06.2018, nonché nel Piano di attività 2018, su cui la commissione regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 3.10.2018.

5. Di stabilire pertanto che annualmente verranno garantiti i seguenti flussi finanziari da Regione ad Agenzia:

Spese per il personale

- L'importo necessario a coprire il costo del trattamento economico (tabellare ed accessorio) del personale dei CPI in organico nell'Agenzia.

- L'importo da quantificarsi di volta in volta, pari al costo del trattamento economico (tabellare ed accessorio) dei dipendenti cessati dai ruoli regionali, affinché APL possa provvedere alla loro sostituzione.

- L'importo, che verrà quantificato con successivo provvedimento, pari al costo delle posizioni organizzative necessarie a garantire l'implementazione del modello organizzativo disegnato da APL all'interno del documento "Piano performance 2018-2020", approvato con determinazione direttoriale n. 336 del 29.06.2018, nonché nel Piano di attività 2018, su cui la commissione regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 3.10.2018.

Spese di funzionamento

b. L'importo di Euro 3.385.368,00, già iscritta al bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

6. Di stabilire altresì che, in caso di cessazione di un dipendente dei CPI inquadrato nell'organico regionale, al fine di consentire all'Agenzia di procedere al reintegro dell'unità di personale cessata attraverso le ordinarie procedure di reclutamento, verrà trasferita la somma necessaria al pagamento del trattamento economico fondamentale in godimento al momento della

quiescenza, oltre a quello accessorio teorico, calcolato nei modi di cui al punto 4. lett. b) delle premesse.

7. Di precisare che:

- di anno in anno, con verifica al 31 dicembre dell'anno precedente, la Regione trasferirà un importo pari al costo del trattamento economico (tabellare ed accessorio) dei dipendenti cessati dai ruoli regionali, affinché APL possa provvedere alla loro sostituzione.
- tale quota verrà utilizzata da APL per la loro sostituzione sulla base degli specifici piani triennali dei fabbisogni,
- l'importo che Regione trasferirà dovrà comprendere, oltre al costo dello stipendio tabellare, anche il trattamento accessorio teorico, così come computato al momento del primo inquadramento in Regione.

8. Di dare atto che la Regione e APL si impegnano a verificare costantemente il corretto utilizzo del fondo e che a tal fine verranno proposti appositi tavoli di confronto tenendo conto, sia di quanto previsto al comma 4 e seguenti dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, sia delle disposizioni dettate nella legge di stabilità 2018.

9. Di stabilire che la perequazione verrà effettuata raffrontando la media del salario accessorio percepita dai dipendenti regionali con la media del salario accessorio percepita dai dipendenti delle sette province piemontesi e della città metropolitana di Torino. La differenza fra i due importi - dedotta la somma da stanziare a bilancio per coprire il costo delle posizioni organizzative necessarie ad implementare il modello organizzativo di APL- costituirà la quota procapite per definire l'incremento del *costituendo* fondo per le risorse decentrate (importo unico consolidato). I predetti importi saranno calcolati avendo come riferimento i dati emergenti dalla Contrattazione decentrata anno 2017.

10. Di fissare in Euro 153.900,96 il limite di spesa per il lavoro flessibile, salvo adeguamenti proporzionali al numero di personale cessato da Regione e assunto da APL.

11. Di demandare a successivi provvedimenti delle Direzioni regionali competenti, l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 14, c. 1 quinquies del d.lgs 33/2013 sul sito dell'ente "Amministrazione Trasparente".

(omissis)